

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3752}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIONDI, ALESSI, BATTISTUZZI, NICOTRA

Presentata il 21 marzo 1989

Modificazioni dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, riguardanti lo *status* dei coadiutori degli uffici notifiche, esecuzioni e protesti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Tra i problemi riguardanti il personale degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari — ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori — particolare considerazione merita quello relativo alla sistemazione giuridica ed economica dei coadiutori, i quali chiedono una più precisa definizione delle loro attribuzioni ed una più adeguata tutela in materia di orario di lavoro e di retribuzione.

Nel corso dell'esame del decreto-legge 23 gennaio 1989, n. 10, recante ampliamento della dotazione organica del personale del Ministero di grazia e giustizia, amministrazione giudiziaria e modalità di copertura dei posti previsti in aumento, il Governo ha accolto gli ordini del giorno presentati al Senato e alla Camera che lo impegnano « a studiare la possibilità di inquadrare nei ruoli organici del personale dello Stato, entro il più breve tempo possibile, i coadiutori addetti agli uffici

notificazione, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari ».

Del resto, già nella passata legislatura il Ministro di grazia e giustizia aveva presentato un ampio disegno di legge in materia che, assegnato alla Commissione in sede legislativa è decaduto a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.

La presente proposta di legge intende riproporre il testo, con le modifiche rese necessarie dalle intervenute attuazioni di alcune norme di raccordo.

Attualmente il personale addetto a tali uffici riveste lo stato giuridico di dipendente statale, ma non impiegato dello Stato, al quale è parificato a determinati effetti, fra i quali il trattamento economico e gode di una retribuzione proventistica.

Senonché, mentre gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti con tale sistema retributivo superano, in un certo numero di casi, la retribuzione dello Stato di pari livello, godono della percentuale sui crediti recuperati dallo Stato e svolgono la loro attività prevalentemente all'esterno degli uffici, con diritto a percepire le indennità di trasferta in relazione agli atti compiuti, i coadiutori, per contro, non avendo diritto alla percentuale suddetta ed alle indennità di trasferta non raggiungono mai, con il gettito dei diritti loro spettanti, il trattamento economico corrisposto al personale statale appartenente al livello al quale la loro retribuzione è parificata.

Gli stessi coadiutori per altro sono tenuti, per le particolari esigenze dei servizi di competenza degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, ad essere presenti in ufficio anche in ore pomeridiane e serali.

È pur vero che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 1984 ha riconosciuto ai coadiutori il diritto al compenso incentivante ed alle relative maggiorazioni, ma tale emolumento compensa in misura irrilevante le prestazioni di lavoro eccedenti le sei ore giornaliere e le ore di assistenza alle udienze. Considerato che i coadiutori sono sostanzialmente, come detto, per l'irrisorietà dei

diritti percepiti, quasi completamente a carico dello Stato e che svolgono la loro attività soltanto nell'interno degli uffici, essi possono essere immessi nei ruoli degli impiegati civili dello Stato, senza per questo causare danno al servizio o agli utenti o alle altre due categorie anche perché, per le eventuali esigenze di ufficio, essi possono essere richiesti di prestare servizio nelle ore eccedenti le sei ore giornaliere, retribuite con il compenso per il lavoro straordinario e con il compenso incentivante e relative maggiorazioni.

Anzi proprio dall'attribuzione in favore dei coadiutori del diritto al compenso incentivante, disposta dall'articolo 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è dato rilevare che vi sia già stato, da parte del legislatore, un esplicito riconoscimento dello *status* tutto particolare del personale in questione, il quale, pur continuando ad essere attualmente considerato con retribuzione formalmente proventistica, al pari delle altre due categorie facenti parte degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, è stato per converso ritenuto meritevole di percepire il suddetto compenso, essendo le sue mansioni sostanzialmente analoghe a quelle espletate dai normali coadiutori dattilografi giudiziari ed essendo invece la loro retribuzione inferiore a quella dei dattilografi. E in ciò si coglie la netta differenza con il restante personale addetto agli uffici in questione, il quale, per contro, svolge attività prevalentemente esterna e che è giusto continuare a retribuire con proventi rapportati al numero ed alla qualità degli atti espletati, ai fini di non turbare l'attuale funzionalità del servizio.

Allo scopo di dare a tale categoria di operatore del settore giudiziario un migliore assetto retributivo e funzionale e di conseguire, anche per questa via, una maggiore efficienza nello svolgimento di un servizio certamente importante per l'amministrazione della giustizia, la soluzione più idonea sembra sia quella di attribuire ai coadiutori degli uffici notifi-

cazioni, esecuzioni e protesti la qualità di impiegati dello Stato, inquadrandoli nella qualifica funzionale più appropriata in relazione ai requisiti culturali posseduti ed alle mansioni svolte.

Sulla base delle cennate premesse, è stata predisposta l'unità proposta di legge che all'articolo 1 attribuisce ai coadiutori di tali uffici la qualità di impiegati dello Stato, con conseguente applicazione della normativa relativa a detto personale.

Per i coadiutori in servizio alla data di entrata in vigore del provvedimento che si propone, è previsto (articolo 2) l'inquadramento nella quinta qualifica funzionale con decorrenza, ai fini giuridici, dal 1° gennaio 1990 o dall'assunzione in servizio, se successiva a quella data. Tale disposizione tiene conto sia del titolo di studio richiesto ai coadiutori dalla vigente normativa e delle mansioni ad essi assegnate, sia della disciplina contenuta nella legge n. 312 del 1980 e dell'inquadramento ai sensi di questa effettuato nei confronti dei coadiutori dattilografi giudiziari, i quali debbono avere lo stesso titolo di studio e svolgono negli uffici giudiziari mansioni per la più gran parte molto simili a quelle dei coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti.

L'articolo 3 specifica in modo particolare le attribuzioni del coadiutore, troppo genericamente accennate nell'articolo 173 dell'attuale ordinamento.

Si è ritenuto di dover fissare tali attribuzioni in maniera autonoma rispetto a quelle previste per gli altri coadiutori statali, poiché i coadiutori di cui si tratta sono destinati in via principale all'assistenza alle udienze ed al lavoro negli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti.

L'articolo 4 stabilisce la prova di esame per l'accesso nella categoria.

Alle materie previste per gli altri coadiutori, è aggiunta, nella prova orale, la conoscenza di nozioni sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e in particolare sui servizi, sulla natura degli atti e sui diritti spettanti, nonché di nozioni di informatica, in quanto si prevede che quanto prima gli uffici notificazioni, ese-

cuzioni e protesti saranno forniti di *computers*, necessari per lo snellimento della contabilità.

Con l'articolo 5 pur prevedendosi come per gli altri coadiutori che le commissioni di esami siano composte da funzionari della ex carriera direttiva, si includono nelle dette commissioni due membri scelti tra gli ufficiali giudiziari, così come è previsto per le commissioni di esami e per le assunzioni di ufficiali giudiziari e di aiutanti ufficiali giudiziari.

Con l'articolo 6 si prevede che la sorveglianza sul coadiutore è esercitata, per motivi di organizzazione interna, dall'ufficiale giudiziario, il quale è responsabile dell'attività degli addetti all'ufficio.

L'articolo 7 prevede l'abrogazione del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come modificato dalla legge 12 luglio 1975, n. 322, relativo allo stato giuridico ed al trattamento del coadiutore, attualmente vigente.

L'articolo 8 prevede l'estensione della legge 22 giugno 1988, n. 221, in quanto ai coadiutori degli uffici notifiche, esecuzioni e protesti, pur essendo beneficiari del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344 (riferita all'indennità di presenza) non è stata riconosciuta la integrazione della su citata legge, concessa ai coadiutori delle cancellerie.

L'articolo 9 prevede la copertura finanziaria delle spese a carico dello Stato per l'attuazione della legge. Si provvede mediante aumenti degli attuali diritti (copia, cronologico, chiamata in causa) nella misura del 600 per cento. Attualmente i diritti percepiti da detto personale presso le corti di appello e i tribunali sono pari circa a lire 900.000.000 e nelle preture a lire 450.000.000. Rivalutando i diritti come sopra indicati (diritto di copia da lire 50 a lire 300, diritto di cronologico da lire 100 a lire 600, diritto di chiamata in causa da lire 440 a lire 2.640), si realizzerebbe la copertura economica richiesta dalla legge con vantaggio allo Stato di oltre un miliardo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari sono impiegati dello Stato.

ART. 2.

1. I coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nella quinta qualifica funzionale con decorrenza, ai fini giuridici, dal 1° gennaio 1990 o dall'assunzione in servizio se successiva a quella data.

ART. 3.

1. I coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti attendono al servizio di assistenza in udienza.

2. Svolgono attività di dattilografia, di riproduzione, di digitazione, di registrazione e di memorizzazione di dati sui diversi tipi di supporti.

3. Provvedono, sulla base di direttive impartite dal personale responsabile, alla materiale tenuta dei registri e bollettari, eseguendo nei medesimi registrazioni ed annotazioni.

4. Svolgono le attività complementari di esecuzione connesse agli atti di notificazione, esecuzione e protesto, effettuando valutazioni semplici sul compimento dei relativi atti con conseguente rinnovazione dei documenti preparatori ovvero con segnalazioni al personale responsabile delle cause ostative al perfezionamento dell'atto complesso.

5. Disimpegnano, anche con la utilizzazione di macchine, mansioni di collaborazione in compiti di natura contabile, tecnica ed amministrativa in applicazione della normativa vigente; la specificazione di diritti e indennità dovuti per il compimento di atti, attuata sulla base di moduli, schemi predeterminati od istruzioni ricevute dal personale responsabile.

6. Svolgono ogni altra mansione di carattere esecutivo non specificatamente attribuita agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.

ART. 4.

1. L'esame di concorso per i coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti consta:

a) di una prova scritta di cultura generale;

b) di una prova pratica di dattilografia;

c) di una prova orale su nozioni relative all'ordinamento giudiziario, all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, nonché su nozioni elementari in materia di notificazione e di protesti cambiari;

d) di una prova facoltativa di informatica.

ART. 5.

1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'assunzione dei coadiutori sono composte da tre impiegati dell'amministrazione, di cui uno con qualifica non inferiore a primo dirigente, che la presiede, e due dell'ottava qualifica funzionale, nonché da due ufficiali giudiziari con almeno quindici anni di servizio.

2. Si applicano per il resto le disposizioni relative agli impiegati civili dello Stato.

ART. 6.

1. I coadiutori esercitano le loro attribuzioni sotto la sorveglianza dell'ufficiale giudiziario e, dove esiste, dell'ufficiale giudiziario dirigente, in attuazione delle direttive impartite dal capo dell'ufficio.

ART. 7.

1. Le norme del titolo IV dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, sono abrogate.

ART. 8.

1. Le disposizioni contenute nella legge 22 giugno 1988, n. 221, sono estese ai coadiutori degli uffici notificazione, esecuzioni e protesti.

ART. 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire sette miliardi si provvede mediante la revisione delle tariffe dei diritti di copia, cronologico ed assistenza alle udienze, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni.